



REPUBBLICA ITALIANA

N. REG. DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.3272/2000REG.RIC.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

ANNO

CAMPANIA - SALERNO

Seconda Sezione

composto dai Signori:

Dott. Luigi Antonio ESPOSITO – Presidente

Dott. Sabato GUADAGNO – Consigliere

Dott. Ezio FEDULLO – Primo referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3272/2000, proposto da **Amendola Giovanni**,
rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Franco, legalmente domiciliato
presso la Segreteria del Tribunale;

contro

il **Comune di Sarno**, in persona del Sindaco p.t.;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente alla percezione delle competenze quale segretario
della commissione giudicatrice dell'appalto-concorso per l'affidamento
dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani,

indetto con deliberazione di G.M. n. 1520 del 22.12.1989 ed aggiudicato con deliberazione del C.C. n. 10 del 14.3.1992;

e per la condanna

dell'amministrazione intimata al pagamento della somma di £ 8.124.050, oltre interessi;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza del 25 Gennaio 2007 il dott. Ezio FEDULLO;

Uditi i difensori presenti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente deduce di essere stato nominato, con delibera di G.M. n. 65 del 17.1.1991, nella sua veste di vice-segretario del Comune intimato, segretario della commissione giudicatrice dell'appalto-concorso per l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani indetto con deliberazione di G.M. n. 1520 del 22.12.1989 ed aggiudicato con deliberazione consiliare n. 10 del 14.3.1992.

Egli evidenzia altresì che la Giunta, con deliberazione n. 179 del 21.2.1991, ha stabilito che si sarebbe provveduto "alla liquidazione delle spettanze ad ogni componente, unitamente al segretario della commissione, secondo le modalità e con i criteri stabiliti con l'atto consiliare n. 86 del 26.11.1987": questo, a sua volta, disponeva che ai componenti ed ai segretari delle commissioni giudicatrici degli appalti-

concorso fosse corrisposto un compenso fisso di 100.000 oltre ad una percentuale sul valore dell'appalto, determinata secondo gli analitici criteri indicati.

Egli lamenta tuttavia che l'amministrazione comunale intimata non ha provveduto, nonostante la diffida all'uopo indirizzata, al pagamento delle predette spettanze: agisce quindi, con la presente azione di accertamento e condanna, al fine di conseguire il soddisfacimento della relativa pretesa remunerativa.

Il ricorso, all'esito dell'odierna udienza di discussione, è stato quindi trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente reclama, con il ricorso in esame, il pagamento delle competenze che asserisce spettargli a titolo remunerativo dell'attività posta in essere quale segretario della commissione giudicatrice per l'affidamento dell'appalto-concorso dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani indetto con deliberazione di G.M. n. 1520 del 22.12.1989.

Evoca essenzialmente, a fondamento della pretesa, l'impegno assunto dall'amministrazione comunale intimata, con la delibera di Giunta n. 179 del 21.2.1991, di remunerare la suddetta attività conformemente ai criteri sanciti con la delibera consiliare n. 86 del 26.11.1987.

Tanto premesso, deve rilevarsi l'infondatezza della domanda.

Ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, infatti, "è fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre a quanto specificatamente previsto dal presente accordo, ulteriori indennità, proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in connessione con i compiti istituzionali attribuiti a ciascun dipendente".

L'inderogabilità del principio così delineato è stata a più riprese riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha avuto modo di affermare che "il divieto di percepire compensi, stabilito per i pubblici dipendenti assoggettati al regime dell'onnicomprendività del trattamento retributivo, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta dall'impiegato sia riconducibile a funzioni e poteri connessi alla di lui qualifica e all'ufficio ricoperto, corrispondenti a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti nei normali compiti di servizio, fermo restando che siffatto principio non esclude che gli stessi dipendenti possano espletare incarichi retribuiti a titolo professionale dall'amministrazione, ove, però, ne ricorrano i presupposti legali e sempre che non costituiscano comunque espletamento di compiti d'istituto" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 2 ottobre 2002, n. 5163).

Ebbene, non può negarsi che il compenso reclamato dal ricorrente ricada entro l'ambito applicativo del divieto *de quo*.

Ribadito che egli ha agito, nell'ambito della commissione giudicatrice del menzionato appalto-concorso, nella veste di vice-segretario del Comune intimato, assume rilievo centrale, nel sorreggere siffatta conclusione,

l'art. 52, comma 3, l. 8 giugno 1990, n. 241, in relazione all'art. 51, comma 3, lett. a) e b): ai sensi di tali disposizioni, applicabili *ratione temporis* alla fattispecie oggetto di giudizio, rientra infatti tra i compiti spettanti al segretario comunale (nonché, di riflesso, al vice-segretario) “la presidenza delle commissioni di gara e di concorso” e “la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso”.

A tali compiti è riconducibile, ad avviso del Tribunale, l'attività di segretario della commissione di appalto-concorso espletata dal ricorrente: in particolare, il ruolo di segretario della medesima commissione non può non costituire espressione, attesa la latitudine della locuzione utilizzata dal legislatore, della posizione di “responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso” che fa capo al (vice)segretario comunale .

Se così è, non resta che dare atto della riconducibilità dell'attività oggetto della pretesa remunerativa del ricorrente all'ambito dei compiti a lui istituzionalmente attribuiti: ciò che esclude, alla luce dei rilievi dianzi svolti, la sua autonoma retribuitività.

Né varrebbe richiamare il contenuto della deliberazione consiliare n. 86 del 26.11.1987, laddove individua i criteri per il calcolo delle competenze spettanti ai componenti (ed ai segretari) delle commissioni per l'affidamento degli appalti-concorso.

In primo luogo, infatti, la citata delibera, laddove dispone che “le funzioni di segretario della commissione giudicatrice saranno svolte dal segretario generale o dal vice segretario generale”, non fa che avvalorare

la tesi appena esposta, in ordine all'appartenenza delle funzioni di segretario della commissione alle mansioni proprie del segretario (e del vice-segretario) comunale.

Inoltre, la medesima deliberazione, laddove fissa un autonomo compenso a remunerazione della relativa attività, non può che essere oggetto di una interpretazione che la armonizzi con il richiamato principio di onnicomprensività: ciò che induce a ritenerla applicabile ai soli casi in cui l'attività di segretario della commissione non trovi titolo immediato, eccezionalmente, nella veste assunta dal soggetto all'uopo designato nell'ambito dell'organizzazione comunale (come pure è da essa previsto, laddove dispone che le funzioni di segretario possano essere espletate "da un dipendente del Comune di volta in volta nominato dal Consiglio comunale").

Del resto, ove così non fosse, non resterebbe che procedere alla disapplicazione *in parte qua* della citata delibera, siccome confliggente con il superiore principio di onnicomprensività: operazione legittimata dal carattere esclusivo della giurisdizione esercitata, nel presente giudizio, dal giudice adito (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2003, n. 35).

Ad identica conclusione deve pervenirsi con riguardo alla deliberazione di Giunta n. 179 del 21.2.1991, contenendo essa un mero rinvio alla citata deliberazione consiliare, sì da risentire delle limitazioni applicative, dianzi evidenziati, ad essa correlate.

La domanda attorea, in conclusione, deve essere respinta siccome infondata.

Deve solo osservarsi, per concludere, che qualora l'attività posta in essere dal ricorrente non fosse per ipotesi riconducibile alla qualifica da lui assunta nell'apparato comunale, sì che il compito di porla in essere dovesse ritenersi a lui attribuito a titolo personale, non resterebbe che riconoscere l'estraneità della domanda *de qua* alla giurisdizione amministrativa: verrebbe infatti a configurarsi, secondo tale prospettiva, una controversia avente ad oggetto una pretesa retributiva sganciata dal rapporto di lavoro, e quindi avulsa dalla materia cui resta circoscritta (nel rispetto del limite temporale di cui all'art. 69, comma 7, d.Lgs 30 marzo 2001, n. 165) la potestà di cognizione, in sede esclusiva, del giudice adito.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Salerno, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3272/2000, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 25 Gennaio 2007.

Dott. Luigi Antonio ESPOSITO – Presidente

Dott. Ezio FEDULLO - Estensore